



COMUNE DI CASTEL DEL PIANO
Provincia di Grosseto

VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO

LR. 65/2014, art. 30 e art. 228

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Progettisti

Arch. SILVIA VIVIANI (Capogruppo)

Arch. ANNALISA PIRRELLO

Pian. Terr. LETIZIA COLTELLINI

Collaboratori

**Arch. Lucia Ninno, Ing. Andrea Urbani,
Barbara Croci**

INDAGINI GEOLOGICHE

Geol. Francesco Agnelli

ALLEGATO “5” DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

REGOLAMENTO PER L'ISTALLAZIONE DEI DEHORS

Ottobre 2015 - Consegna per l'Adozione

ALLEGATO “5”

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEI DEHORS

Definizioni e caratteristiche

Per dehors si intende l'insieme degli elementi mobili, smontabili e facilmente rimovibili posti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o di uso pubblico o su aree private con diritto di pubblico passaggio o su area privata esterna, che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio per la sosta ed il ristoro all'aperto.

Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, viene effettuata la seguente classificazione:

- dehors di tipologia semplice
- dehors di tipologia complessa

I dehors di tipologia semplice sono costituiti dai seguenti elementi di arredo (uno o più):

- a) arredi di base: tavoli e sedute (sedie, poltroncine, panche, sgabelli, ecc.);
- b) elementi di copertura: tende a sbraccio per occupazioni in aderenza all'edificio o ombrelloni (a sostegno centrale o a sbalzo su sostegno laterale) semplici non fissati al suolo e non collegati fra di loro in modo da costituire una superficie coperta stabile
- c) elementi di delimitazione laterale: vasi e fioriere o altri elementi leggeri realizzati con materiali trasparenti, non fissati stabilmente al suolo o ad eventuale pedana, di altezza massima pari a mt. 1.80;
- d) elementi accessori costituiti da cestini per la raccolta rifiuti, leggii, porta menù, irradiator di calore, corpi illuminanti.

I dehors di tipologia complessa sono costituiti oltre che dagli arredi tipici dei dehors di tipologia semplice, dai seguenti ulteriori arredi (uno o più):

- a) elementi di delimitazione laterale: elementi fissati al suolo o ad eventuale pedana e/o di altezza superiore a mt. 1.80;
- b) elementi di copertura: coperture con tende installate su strutture a telaio, ombrelloni (a sostegno centrale o a sbalzo su sostegno laterale) collegati fra di loro in modo da costituire una superficie coperta stabile;
- c) elementi di delimitazione orizzontale: pedane; le pedane sono consentite solo per superare pendenze del suolo che renderebbero difficoltosa l'occupazione con gli arredi di base e comunque non in contrasto con il Codice della Strada;
- d) banco di somministrazione esterno.

I dehors devono essere improntati alla massima semplicità al fine di minimizzare il loro impatto con l'ambiente circostante, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) Disposizioni per gli elementi di copertura:

- le coperture devono essere in tessuto;
- occorre utilizzare materiali non lucidi i cui colori, per un corretto inserimento nel contesto, risultino in sintonia con l'assetto cromatico degli edifici adiacenti e con la tonalità di fondo della zona;

- non devono riportare vistose scritte pubblicitarie, da valutare in relazione al contesto ambientale circostante;
- non è consentito, ad integrazione delle coperture, l'installazione di teli verticali, abbassabili, raccogliibili lateralmente;
- i sostegni degli ombrelloni, siano essi di tipo centrale o a sbalzo su sostegno laterale, devono essere in legno oppure in metallo di colore scuro (color legno, ferro battuto);
- i telai di sostegno (per dehors di tipologia complessa) devono essere in ferro battuto (o comunque in altro materiale dall'effetto simile) o in legno.

b) Disposizioni per gli elementi di delimitazione laterale:

- L'area di suolo pubblico occupata da un dehors deve risultare chiaramente delimitata.
- Per tutti gli elementi di delimitazione laterale, diversi da vasi e fioriere, la parte eccedente il mt 1.00 di altezza deve essere realizzata in materiale trasparente. E' vietato apporre su tali superfici manifesti, pubblicità o quant'altro che impedisca la visibilità dell'interno del dehors.
- Gli elementi di sostegno devono essere in ferro battuto (o comunque in altro materiale dall'effetto simile) o in legno; devono presentare motivi semplici al fine di un corretto inserimento nel contesto.

c) Disposizioni per gli elementi di delimitazione orizzontale:

- Le superfici delle pedane di appoggio devono essere in legno

d) Disposizioni per gli arredi di base e altri elementi accessori:

- Devono garantire un corretto inserimento nell'ambiente circostante;
- Non devono recare vistose scritte pubblicitarie, da valutare in relazione al contesto ambientale circostante;
- Se è ritenuto necessario provvedere alla collocazione di sistemi riscaldanti, illuminanti o altri elementi di carattere tecnologico, questi devono essere chiaramente definiti per tipo, dimensione, collocazione e distribuzione nei disegni di progetto.

Ubicazione e dimensioni

I dehors devono essere installati garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio.

Non è consentito installare dehors o parti di esso se collocati su sede stradale soggetta a divieto di sosta o alla fermata di mezzi di trasporto pubblici.

In prossimità di un incrocio carrabile i dehors non devono essere di ostacolo alle visuali di sicurezza; la distanza dall'intersezione non deve essere inferiore a quanto stabilito dalla Polizia Municipale.

Deve essere lasciato uno spazio libero, per i flussi pedonali, di almeno 1,5 metri¹ rispetto al filo di fabbrica; se il marciapiede risulta di dimensione inferiore a 1,5 metri², deve essere lasciato libero l'intero marciapiede.

¹ eventuali deroghe dovranno essere valutate dall'Amministrazione Comunale caso per caso.

² eventuali deroghe dovranno essere valutate dall'Amministrazione Comunale caso per caso.

La profondità massima nel caso di strade veicolari con marciapiedi è pari allo spazio di sosta più la parte di marciapiede eventualmente occupabile; in caso di assenza dello spazio di sosta, la profondità massima è pari alla banchina più la parte di marciapiede eventualmente occupabile.



In tutti i casi deve essere lasciato, complessivamente nella sezione della via, almeno uno spazio libero non inferiore a 3,50 metri³.

Nelle aree pedonali non sono previsti limiti specifici; l'occupazione sarà valutata dai settori competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione, in riferimento all'ambiente e alla tipologia proposta.

Le occupazioni devono essere prospicienti il tratto di facciata interessato dall'attività commerciale stessa ed avere larghezza pari alla larghezza dei locali interni dell'attività direttamente prospicienti la facciata.

È possibile occupare una maggiore area antistante nei seguenti casi:

- quando il tratto di facciata prospiciente l'occupazione non presenti altre aperture al piano terra (porte e finestre) o accessi, oltre quella dell'esercizio commerciale;
- quando il tratto di facciata prospiciente l'occupazione presenti altre aperture private e/o commerciali; in tal caso, previa autorizzazione delle attività commerciali o dei privati frontisti, si potrà estendere l'occupazione nella zona antistante gli stessi.

I dehors devono mantenere una distanza da altre occupazioni contigue pari almeno a ml. 1,50, o porsi in aderenza.

Arredi per il consumo sul posto a servizio del commercio al dettaglio in sede fissa e dei laboratori artigianali

Agli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e ai laboratori artigianali del settore alimentare è consentito, per il consumo immediato sul posto, la sola collocazione in area pubblica attigua

³ eventuali deroghe dovranno essere valutate dall'Amministrazione Comunale caso per caso.

all'esercizio di una o due panche e di cestini per la raccolta rifiuti da mantenere e svuotare a cura del titolare. Non è consentito in questo caso occupare sedime stradale destinato alla sosta.

Le installazioni di cui al comma precedente sono soggette alla sola concessione di occupazione di suolo pubblico.

Arredi per il consumo sul posto a servizio del commercio su area pubblica

Ai titolari di concessione di posteggio per il commercio su area pubblica del settore alimentare è consentito, per il consumo immediato sul posto, la sola collocazione all'interno dell'area data in concessione dei seguenti arredi:

- a) arredi di base: piano di appoggio perimetrale il mezzo, sgabelli;
- b) elementi di copertura: tende a sbraccio di corredo al mezzo attrezzato alla vendita. Non è consentito, ad integrazione delle coperture, l'installazione di teli verticali, abbassabili, raccogliibili lateralmente.

Tutti gli arredi, per colore e materiale, devono garantire un corretto inserimento nell'ambiente circostante.